

REGOLAMENTO TRASPORTI FUNEBRI

Art. 1

Oggetto del regolamento.

Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporti funebri nel territorio comunale espletato nel rispetto delle norme di cui al Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285/90 e dalle seguenti norme regolamentari.

Art.2

Disciplina dell' attività di trasporto funebre

IL Sindaco disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orario di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

Art.3

Modalità di svolgimento del servizio

I trasporti funebri sono esercitati in regime di libera concorrenza ed i relativi costi sono a totale carico dei richiedenti.

Il trasporto funebre delle salme verrà svolto direttamente dalle imprese del settore in possesso dei requisiti di legge.

Non è previsto il pagamento del diritto fisso al Comune per l'espletamento di tale servizio.

Art. 4

Modalità di trasporto.

Il trasporto , a seconda della richiesta e fatte salve le limitazioni imposte dall'art. 27 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.7.1931, n. 773 , comprende :

- a) il prelievo della salma dal luogo in cui si trova ;
- b) il corteo, a passo, diretto alla chiesa o al tempio con sosta per le esequie ordinarie;

c) il proseguimento, seguendo l'itinerario più breve verso il Cimitero.

Art. 5

Imprese e mezzi . Vigilanza e controllo.

Il servizio di trasporto funebre è esercitato dalle imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di Agenzia di affari di cui all'art.115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.773.

Il servizio è svolto con mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10.9.1990 n. 285, i quali devono essere conformi alle norme del codice della strada e riconosciuti idonei dall'ispettorato della motorizzazione civile.

I mezzi utilizzati devono essere dotati di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità ed a evitare rumori ed esalazioni moleste.

La vigilanza ed il controllo sul servizio di trasporto funebre sono di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che è tenuta, annualmente, a riferire sull'andamento del servizio e a proporre eventuali provvedimenti necessari per assicurare le regolarità.

Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di Pubblico Servizio limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.

Art. 6

Carri e rimesse funebri.

I carri destinati al trasporto di cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri devono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'AUSL competente che deve controllare ogni anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

I carri funebri devono essere tenuti in perfetto stato di manutenzione, decoro e pulizia e disinfettati una volta al mese e comunque ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche della salma o perché siano state trasportate salme di persone decedute per malattie infettive.

Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza di norme regolamentari. Tali rimesse

devono essere provviste di attrezzature e mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

L' idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell' AUSL , fatte salve le altre eventuali disposizioni di legge.

Art. 7

Dotazione organica e di mezzi.

Le imprese che effettuano trasporti funebri a pagamento nel Comune devono dimostrare, tramite apposita documentazione, di avere a disposizione una dotazione di personale dipendente, e uno o più carri funebri ben attrezzati tali da assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi di trasporto loro commissionati dai cittadini.

Art.8

Corteo funebre.

Il corteo funebre deve seguire il percorso più breve dal luogo dove si trova il defunto alla Chiesa o al Tempio e da questi al Cimitero o direttamente al Cimitero, quando non siano richieste cerimonie.

Ai sensi del vigente codice della strada, i cortei funebri, lungo il percorso non possono essere interrotti.

Art. 9

Altri trasporti.

Il trasporto può essere effettuato anche a mano o a spalla previa autorizzazione dell' Ufficiale di Stato Civile con l' osservanza delle prescrizioni sanitarie di cui al D.Lg.vo 19.9.1994 n. 626, riguardanti le direttive per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. In ogni caso, il carro funebre deve sempre seguire il corteo.

Art. 10

Oneri a carico delle ditte.

Le ditte di trasporto funebre si assumono tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti dal servizio, rendendo indenne il Comune al riguardo, anche sotto il profilo fiscale ed assicurativo.

Art.11

Garanzia del servizio

Le ditte addette al trasporto funebre devono assicurare la continuità di tale servizio, anche con turnazione tra loro eventualmente concordata, dando di ciò assicurazione all' Amministrazione Comunale, sempre nell'osservanza degli orari fissati dal Sindaco.

Art. 12

Trasporti di morti per malattie infettive - diffuse e portatori di radioattività.

L'autorizzazione al trasporto dei morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, di cui all'art. 24 del citato regolamento di P.M. (DPR 10.9.1990 n. 285), può essere dato solo quando risulti accertato che il cadavere , trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli artt. 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli art. 18 e 32 del precitato Regolamento.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidermica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Unità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto , il trattamento e la destinazione della salma siano effettuati osservando le necessarie misure protettive prescritte, di volta in volta, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 13

Trasporto per altri Comuni.

Il trasporto di una salma per altro Comune è autorizzato dal Sindaco, previa presentazione di apposita domanda dei familiari della persona defunta o di altra persona appositamente incaricata.

Il Decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi , per il tributo di speciale onoranze , tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni, come prescritto dall'art. 24, comma 3 del DPR 10.9.1990 n. 289.

Art. 14
Trasporto da altro Comune.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, debbono essere trasportate direttamente al Cimitero.

Il custode, prima di immetterle nel Cimitero, dovrà accertare la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato.

Il Sindaco, sentito il parere del competente sanitario dell'AUSL, può autorizzare il deposito temporaneo del feretro c/o le abitazioni private, presso chiese o templi da dove seguirà il funerale nei modi e termini previsti dal presente Regolamento.

Art. 15
Trasporto da e per l'estero.

I trasporti di salme da uno o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937 n. 137, sono soggetti all'osservazione delle prescrizioni sanitarie previste nell'anzidetta convenzione.

Per il trasporto di salma da e per lo Stato del Vaticano, per l'introduzione o l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino di cui sopra, si applicano le norme di cui agli art. 27 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.1990 n. 285.

Art. 16
Trasporto per la cremazione- trasporto delle ceneri.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune ai fini della cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con un unico Decreto del Sindaco nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere al Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24 del citato Regolamento di Polizia Mortuaria .

Art. 17
Trasporti di ossa umane e altri resti mortali.

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilati, fermo restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24-27- 28 e 29 del citato Regolamento di Polizia

Mortuaria , non è soggetto alle misure precauzionali stabilite per il trasporto delle salme di cui agli artt. 18 – 20 e 25 del citato Regolamento.

Art. 18
Trasporti dei prodotti abortivi e dei feti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e dei feti che abbiano, presumibilmente, compiuto ventotto settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'AUSL competente del territorio.

Art. 19
Leggi e Regolamenti.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento saranno osservati in quanto applicabili:

- a) il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il DPR 10 settembre 1990 n. 285 recante “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- c) il DPR 3.11.2000 n. 396 recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile ai sensi dell'art. 2, comma 12 , della L. 15.5.1997 n. 127, nonché ogni altra disposizione di legge e regolamento, in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 20

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le norme con esso contrastanti.